

R.G. n. 31678-2/18



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE

Il G. I.,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/6/18;

vista l'istanza depositata da Lorenzo Pulcini e dagli altri ricorrenti al fine di ottenere la sospensione ex art. 2378 c.c. dell'esecuzione della deliberazione del consiglio nazionale dell'associazione SMI Sindacato Medici Italiani del 22/4/18, già impugnata nel giudizio di merito contestualmente instaurato;

visto il provvedimento emesso inaudita altera parte in data 1/6/18, con il quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva delle deliberazioni impugnate;

vista la comparsa di costituzione depositata dalla SMI Sindacato Medici Italiani – in persona del legale rappresentante Giuseppina Onotri, in carica in forza del provvedimento emesso inaudita altera parte con il quale era stata sospesa l'efficacia esecutiva delle deliberazioni adottate dal consiglio nazionale in data 22/4/18, fra le quali la nomina di un nuovo legale rappresentante dell'ente –, che si è rimessa alle valutazioni del Tribunale;

visto l'atto di intervento depositato da Francesco Esposito e altri tre associati, nella loro qualità associati e di segretari regionali, che hanno chiesto, con riferimento alla fase cautelare, che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'istanza dei ricorrenti e, in subordine, che venisse revocato il provvedimento di sospensione per difetto dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;

ritenuto, a prescindere da ogni considerazione circa l'ammissibilità dell'intervento autonomo effettuato dagli intervenienti, che dalle allegazioni dei medesimi e dalla documentazione acquisita agli atti non emergono elementi idonei ad escludere i presupposti della misura cautelare richiesta dai ricorrenti;

che, in particolare, con riguardo alla nomina delle nuove cariche gestionali, deve condividersi l'orientamento, prevalente in giurisprudenza, che interpreta la disposizione di cui all'art. 2378,



quarto comma, c.c. in senso estensivo anche alla sospensione dell'efficacia delle deliberazioni impugnate, quando l'esecuzione della deliberazione si sostanzia nel compimento di una serie di atti esecutivi (come, nel caso di specie, negli atti esecutivi del mandato ad amministrare), idonei ad esplicare effetti alla cui inibizione è finalizzata la richiesta di sospensione;

che la le considerazioni svolte dai convenuti con riguardo alla irrevocabilità della convocazione del consiglio nazionale, sulla base di risalente giurisprudenza in materia di convocazione dell'organo assembleare, non si attagliano alle ipotesi di convocazione di un organo avente funzioni amministrative e gestionali, quale deve considerarsi il consiglio nazionale la cui decisione costituisce oggetto dell'odierna impugnazione;

che, in ogni caso, le decisioni adottate nell'adunanza del 22/4/18 esulano evidentemente dalle materie indicate nell'ordine del giorno contenuto nella convocazione;

che l'esistenza dei gravi motivi direttamente collegabili alla deliberazione in questione deve desumersi anche all'esito del giudizio comparativo imposto dal quarto comma dell'art. 2378 c.c., ove si consideri che la nomina dei nuovi organi amministrativi comporta, come non è in contestazione, il compimento di atti idonei ad alterare il normale svolgimento dell'attività dell'associazione e dei suoi assetti organizzativi e una situazione di incertezza circa la validità e stabilità dei rapporti con i terzi, con effetti certamente pregiudizievoli anche per gli interessi dell'associazione medesima;

che il provvedimento emesso inaudita altera parte deve, pertanto, essere confermato;

P.Q.M.

visti gli artt. 2378 c.c. e 669 e ss. c.p.c., conferma il provvedimento emesso in data 1/6/18, come corretto con decreto in data 4/6/18.

Roma, 18/10/18.

Il giudice istruttore

Dott. Stefano Cardinali

